



CITTA' DI BARLETTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 70
del 18/03/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID19. DISCIPLINA DELLE SEDUTE DI GIUNTA IN REMOTO. REGOLAMENTAZIONE MODALITA' TELEMATICHE.

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di Marzo alle ore 17.35 nella Sede Comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

		Presenti	Assenti
Cannito Cosimo Damiano	Sindaco	X	
Lanotte Marcello	Vice sindaco	X	
Calabrese Gennaro	Assessore	X	
Carbone Graziana	Assessore		X
Cefola Gennaro	Assessore	X	
LASALA Michele	Assessore	X	
Passero Ruggiero	Assessore	X	
Ricatti Lucia	Assessore		X
Salvemini Maria Anna	Assessore	X	
Tupputi Rosa	Assessore		X

Presiede il Sindaco Cannito Cosimo Damiano

Partecipa il Segretario Generale Carlucci Domenico

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il territorio Italiano è colpito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che è necessario evitare svolgimento di riunioni, ivi comprese quelle degli organi collegiali;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

- Con i seguenti decreti-legge sono state adottate cogenti *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese”*

- connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.:

- 2 marzo 2020, n. 9,
- 8 marzo 2020, n. 11,
- 9 marzo 2020, n. 14;
- 17 marzo 2020, n. 18

- che, ai sensi dell'art. 1, lett. q) del DPCM 8/3/2020, *“sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto”*;

Tenuto conto che i decreti legge sopra richiamati costituiscono norme sovraordinate cogenti immediatamente esecutive, anche in deroga allo Statuto e ai Regolamenti Comunali di specie, che non disciplinassero la validità delle sedute degli Organi Istituzionali, non facciano esplicito riferimento alla possibilità che gli stessi possano riunirsi mediante sistemi digitali quali videoconferenza, messaggistica istantanea e altri simili sistemi,;

Rilevato, comunque, per giurisprudenza costante e prevalente, che: «i termini “partecipazione”, “intervento”, “presenza”, ovunque adoperati, non implicano alcuna particolare modalità di partecipazione, di intervento o di presenza, ma anzi vanno letti in senso ampio come comprensivi della fattispecie della tele/video conferenza, in forza dei canoni di interpretazione estensiva (all'interno dello spazio individuato dalla lettera della legge), teleologica (cioè in rapporto alla finalità perseguita: consentire il dibattito e la votazione simultanei) ed evolutiva (che impone di tener conto di ciò di cui non poteva tener conto il legislatore storico)»;

Visto l'art. 73, comma 1° del Dl 18/2020 che dispone:

<<Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

3. Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle

conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.

4. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.>>

Ritenuto, pertanto che la compresenza nel medesimo luogo fisico possa ritenersi, anche per la Giunta Comunale, un presupposto non indispensabile per assicurare il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, per lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

Considerato che con determina n.406 del 12/03/2020, adottata dal Dirigente responsabile Transizione Digitale, sono stati acquisiti sia la fornitura e sia il servizio di installazione di apparati multimediali per la sala riunioni utilizzata dalla Giunta Comunale, quale dotazione strumentale per consentire la realizzazione di quanto disposto dall'art. 1, lett. q) del DPCM 8/3/2020 e dall'art. 73 comma 1 del DL 17.03.2020 n. 18, per il contrasto e il contenimento della emergenza epidemiologica da COVID 19.

Valutata, pertanto, la fattibilità tecnico-organizzativa per dare esecuzione all'art. 73 comma 1 del dl 17.03.2020 n.18, realizzando, con strumenti innovativi e tecnologicamente avanzati, i concetti di "partecipazione", "intervento", "presenza" riportati nel Regolamento e nello Statuto Comunale di cui sopra, necessitata dalla particolare situazione emergenziale;

Ritenuto che la Giunta, nel preservare i principi di legittimità e regolarità della seduta dell'organo esecutivo, debba approvare preliminarmente una **"DISCIPLINA DELLE SEDUTE DI GIUNTA IN REMOTO E DI REGOLAMENTAZIONE MODALITA' TELEMATICHE"** (allegato A), onde consentire lo svolgimento delle prossime sedute in modalità digitale per la relativa validità giuridica, e, comunque, in tutte le occasioni che si ritenessero necessarie, dandone evidenza nel verbale di seduta;

Ritenuta l'urgenza di provvedere al fine di approntare gli strumenti di garanzia di funzionalità dell'Organo esecutivo anche in presenza delle restrizioni indicate dal DPCM 9/3/2020 e seguenti in materia di contrasto al virus COVID-19 e dell'art. 73 comma 1. del D.L. del 17.03.2020 n. 18;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale nella sua qualità di verbalizzante delle sedute di Giunta Comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente responsabile Transizione al Digitale, nonché il parere favorevole di regolarità contabile in merito ai riflessi di natura economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente, resi ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Con votazione unanime e favorevole di tutti i presenti, resa nei modi di legge;

DELIBERA

- 1 **DI APPROVARE** l'allegato A, contenente "DISCIPLINA DELLE SEDUTE DI GIUNTA IN REMOTO E DI REGOLAMENTAZIONE MODALITA' TELEMATICHE", onde consentire lo svolgimento delle prossime sedute in modalità digitale per la relativa validità giuridica, e, comunque, in tutte le occasioni stabilite dal Sindaco o suo delegato, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali;
- 2 **DI DICHIARARE**, con separata, unanime e palese votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
- 3 **DI DARNE COMUNICAZIONE** mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 138**

Ufficio Proponente: **Ufficio CED**

Oggetto: **EMERGENZA COVID19. DISCIPLINA DELLE SEDUTE DI GIUNTA IN REMOTO.
REGOLAMENTAZIONE MODALITA' TELEMATICHE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio CED)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/03/2020

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Rosa Di Palma

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/03/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Nigro Michelangelo

IL SINDACO

Cannito Cosimo Damiano

IL SEGRETARIO GENERALE

Carlucci Domenico
(firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

carlucci domenico;1;83387620741026440608084619987600520018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune oggi 20/03/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Contestualmente alla pubblicazione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità all'art.125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Addi 20/03/2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Dr.ssa MESSANELLI Rossella Adriana